

COMUNE DI MARA
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 40 DEL 11.09.2015**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA STRUTTURA
RICETTIVA EX COLONIA DI BONUIGHINU.**

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di settembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti Il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LIGIOS SALVATORE	SINDACO	P
PIRAS AGNESE MARIA GRAZIELLA	CONSIGLIERE	P
ROSAS SALVATORE	CONSIGLIERE	P
SANNA ANGELA	CONSIGLIERE	P
NUGHES MARIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
PIU LUIGI	CONSIGLIERE	P
NUGHES MARCELLO	CONSIGLIERE	P
MARIANI LUCA	CONSIGLIERE	P
MEREU ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
FIORI ADRIANA	CONSIGLIERE	P
TOLA BASTIANO	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa BIGGIO Maura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIGIOS SALVATORE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n° 267/2000

- Il Responsabile del servizio Interessato LIGIOS SALVATORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ;

Ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to LIGIOS SALVATORE

IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno relativo alla approvazione di un Regolamento per la concessione in uso temporaneo della struttura ricettiva ex colonia di Bonuighinu.

Spiega come si tratti di una struttura che può essere concessa in uso in occasione di manifestazioni varie, ad Enti ed Associazioni ed a privati per matrimoni, cerimonie private, battesimi e compleanni fino al compimento del decimo anno, in attesa che si riesca ad affidarla in gestione.

Riferisce che la proposta di concessione in uso temporaneo, limitatamente al piano terra, deriva dal fatto che ci sono richieste in merito e dopo aver dato lettura della proposta di regolamento invita i presenti ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

VISTO l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente "regolamento comunale di contabilità" ;

Presenti n. 11;

CON VOTAZIONE palesemente espressa per alzata di mano

CON voti favorevoli n° 8 ed astenuti n° 3 (Mereu, Fiori, Tola)

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il « **Regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo della struttura ricettiva ex colonia Bonuighinu** », che si compone di n. 17 articoli e che, allegato alla presente, forma parte integrante della presente deliberazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA STRUTTURA RICETTIVA EX COLONIA BONUIGHINU

Art. 1 – Disciplina

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo mediante la concessione in uso temporanea del piano terra della struttura ricettiva "ex colonia Bonuighinu".

Art. 2 – Modalità d'uso degli immobili

L'immobile può essere concesso in uso con le seguenti modalità:

- Per iniziative temporanee purchè rivestano carattere di interesse per la comunità;
- Per iniziative private temporanee (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni feste di compleanno fino al decimo anno di età del soggetto).

Art. 3 – Utenza

Possono chiedere l'uso degli immobili Enti ed Associazioni, e i singoli cittadini residenti e non che ne facciano richiesta;

Resta inteso che hanno priorità i cittadini residenti nel Comune di Mara.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di concessione temporanea, sottoscritta dal legale rappresentante, dal responsabile, ovvero dal singolo interessato, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta in conformità al modulo predisposto dall'Amministrazione comunale.

Nella domanda devono essere specificati:

- Dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio del richiedente;
- L'indicazione dell'immobile richiesto in uso;
- Descrizione dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
- Indicazione dei giorni e dell'orario di utilizzo;

La richiesta, che deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni prima dell'utilizzo, non impegna in alcun caso l'Amministrazione, che dovrà dare risposta entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi.

La data di presentazione della domanda al protocollo comunale, costituisce criterio di priorità nel caso di più richieste per date concomitanti.

Contestualmente alla domanda deve essere sottoscritta una dichiarazione con la quale il richiedente solleva il Comune di Mara da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono derivare a persone o cose in conseguenza della concessione in uso dell'immobile.

Art. 5 – Criteri per la programmazione dell'utilizzo e rilascio della concessione

La concessione temporanea è rilasciata dal competente Responsabile del servizio.

Per l'apertura dei locali si provvederà tramite personale del Comune o consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine dell'uso.

Art. 6 – Costi per l'uso dell'immobile

Per l'utilizzo dell'immobile da parte di privati è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento mediante versamento sul C/C. 12513073 intestato al Comune di Mara, di un corrispettivo per spese di gestione e funzionamento, nonché il versamento di un deposito cauzionale che verrà restituito dopo opportuna verifica da parte dell'Amministrazione Comunale sullo stato dei luoghi e delle attrezzature;

Qualora la concessione venga data in contemporanea a più utenti, ciascuno dovrà pagare autonomamente il proprio corrispettivo e il deposito cauzionale. Tale deposito dovrà essere versato anche da parte di Enti o Associazioni che usufruiscono della struttura a titolo gratuito.

I corrispettivi devono essere versati prima dell'utilizzo.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo costituisce presupposto per l'accesso e l'utilizzo dell'immobile.

Detti importi verranno determinati annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 7 – Gratuità

Il Comune concede l'uso gratuito dell'immobile oggetto del presente regolamento alle Associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.

Parimenti può concedere l'utilizzo gratuito per:

- lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico, organizzate direttamente o patrocinate;
- per attività di organismi o enti non a scopo di lucro e nei quali prevale l'azione di volontariato gratuito con rilevanti fini sociali;
- per attività di associazioni o società che svolgono servizi per conto del Comune.

Art. 8 – Disposizioni per l'utilizzo dell'immobile.

Il richiedente deve utilizzare l'immobile direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata.

E' vietato l'uso di impianti e attrezzature annessi o in disponibilità presso l'immobile, qualora non espressamente richiesto e autorizzato.

Nell'utilizzo dell'immobile devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili;
- segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni riscontrati o provocati;
- rispettare gli orari concordati;
- in caso di manifestazioni aperte al pubblico, rispettare le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di S.I.A.E.
- fatta salva specifica autorizzazione, le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24,00;
- il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli immobili concessi in uso, per accertarne il corretto utilizzo;

Art. 9 – Rispetto dell'immobile

I richiedenti si intendono obbligati a osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dell'immobile e delle eventuali attrezzature, in modo da :

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerlo nello stato di efficienza in cui l'hanno ricevuto;
- l'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che vengono lasciati presso l'immobile.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

Il concessionario deve:

- garantire la pulizia dei locali, la sicurezza, l'ordine e la sorveglianza dell'immobile durante lo svolgimento di attività;
- controllare che il numero di presenti alle diverse manifestazioni non superi quello consentito dal certificato di agibilità;
- riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna

- ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali e riconsegnarle dopo la cessazione dell'uso con tempestività.

Art. 11 – Divieti del concessionario

Al concessionario, con riferimento all'immobile o parte di esso, concesso in uso, è vietato

- effettuare qualsiasi modifica senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- consegnare le chiavi ad altri e duplicarle, salvo autorizzazione del Comune.

Art. 12 – Installazione attrezzature

Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti, il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese alla loro acquisizione, sistemazione, montaggio, smontaggio e rimozione.

Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le stesse devono svolgersi con le necessarie precauzioni per evitare danni alla struttura; danni che sono in ogni caso posti a esclusivo carico del concessionario.

Art. 13 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all'immobile e a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, nei periodi di durata della concessione.

Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro il locale per il quale ha ottenuto la concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente rilevi, in qualsiasi modo un danno.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero essere lamentati dagli utenti degli immobili durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione comunale per effetto della concessione.

Il concessionario si assume personalmente anche la responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti dall'atto di concessione.

Tutti i danni causati direttamente e indirettamente a locali e alle relative attrezzature durante la concessione d'uso, devono essere risarciti all'Amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, all'eventuale contestazione degli addebiti al responsabile e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Art. 14 – Divieto di mutamento di destinazione e sub concessione

E' fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza della concessione.

Art. 15 – Rinuncia della concessione

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario. Il concessionario è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 16 - Revoca

L'amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo della struttura.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto, ogni decisione in merito è demandata all'amministrazione comunale.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI MARA

OGGETTO: RICHIESTA PER LA CONCESSIONE ALL'USO TEMPORANEO DELLA
STRUTTURA RICETTIVA EX COLONIA BONUIGHINU

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ residente in Mara

Via _____

In qualità di _____

Con sede in Mara

C.F. _____

Inoltra richiesta per ottenere la disponibilità del piano terra della struttura ricettiva ex colonia di
Bonuighinu

Per il _____

Dalle ore _____ alle ore _____

Per svolgere il seguente evento : _____

Con la presente l sottoscritt dichiara di assumersi ogni responsabilità in ordine alla
violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e per eventuali danni a persone/cose
che dovessero verificarsi.

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento per l'utilizzo degli immobili comunali e di
accettare le disposizioni ivi contenute.

Mara Li _____

Distinti saluti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to LIGIOS SALVATORE

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa BIGGIO Maura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs n° 267/2000)

Copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 15.09.2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto fino al 30.09.2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa BIGGIO Maura

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs n° 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 15.09.2015 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari .

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa BIGGIO Maura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000 in data 15.09.2015

li,

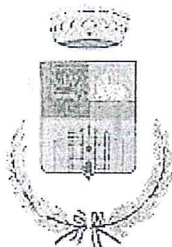
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa BIGGIO Maura

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi', 15.09.2015

IL SEGRETARIO
Dr.ssa BIGGIO Maura





COMUNE DI MARA

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **21** del **20/03/2017**

Oggetto: USO TEMPORANEO DEL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA RICETTIVA "EX COLONIA BONUIGHINU" - RIDETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTI**, del mese di **MARZO**, alle ore **17:30**
a Mara, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

Presente

LIGIOS SALVATORE	SINDACO	SI
PIRAS AGNESE MARIA GRAZIELLA	ASSESSORE	SI
NUGHES MARCELLO	ASSESSORE	SI
ROSAS SALVATORE	ASSESSORE	NO

S = Presenti n. 3 N = Assenti n. 1

Assume la presidenza **LIGIOS SALVATORE**

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale **FOIS DOTT. GIOVANNI**

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 40 del 11/9/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo del piano terra della struttura ricettiva “ex colonia di Bonuighinu”;

CONSIDERATO che l'immobile può essere concesso in uso con le seguenti modalità:

- Per iniziative temporanee purchè rivestano carattere di interesse per la comunità;
- Per iniziative private temporanee (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni feste di compleanno fino al decimo anno di età del soggetto).

CHE il Comune concede l'uso gratuito dell'immobile alle Associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.

CHE l'uso da parte dei privati è soggetto al pagamento di un corrispettivo per spese di gestione e funzionamento, nonché al versamento di un deposito cauzionale che verrà restituito dopo opportuna verifica da parte dell'Amministrazione sullo stato dei luoghi e delle attrezzature;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale N. 59 DEL 22/9/2015, con la quale venivano determinate le tariffe;

CHE l'amministrazione dopo attenta osservazione dell'utilizzo e dell'utenza della struttura ricettiva in esame per agevolare e consentire un maggiore utilizzo della stessa ai cittadini residenti in questo Comune che intendono usufruirne per matrimoni e convegni ha valutato la possibilità abbassare solo per i residenti il canone della concessione, da € 1000,00 ad € 800,00;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla rideterminazione delle tariffe per la concessione in uso ai privati residenti;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017;

VISTO il Decreto lg.vo n° 267 del 18/8/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile, ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

Di stabilire le tariffe relative all' uso temporaneo del piano terra della struttura ricettiva “ex colonia di Bonuighinu” come segue:

MATRIMONI E CONVEGNI PER I NON RESIDENTI:

concessione dell'uso dei locali per un massimo di tre giorni;

Canone € 1.000,00 da versare sul C/C 12513073 intestato al Comune di Mara

Cauzione € 1.000,00 da consegnare al momento del ritiro delle chiavi al funzionario incaricato.

MATRIMONI E CONVEGNI PER I RESIDENTI:

concessione dell'uso dei locali per un massimo di tre giorni;

Canone € 800,00 da versare sul C/C 12513073 intestato al Comune di Mara

Cauzione € 1.000,00 da consegnare al momento del ritiro delle chiavi al funzionario incaricato.

BATTESIMI, COMUNIONI, CRESIME, FESTE DI COMPLEANNO (FINO AL DECIMO ANNO DI ETÀ DEL SOGGETTO)

- ▣ (Qualora sia previsto l'utilizzo in una sola campata compresa la cucina per un giorno)

Canone € 150,00 per ciascun soggetto, da versare sul C/C 12513073 intestato al Comune di Mara

Cauzione € 150,00 per ciascun soggetto da consegnare al momento del ritiro delle chiavi al funzionario incaricato.

- (Qualora un unico soggetto volesse utilizzare tutto il piano terra compresa la cucina per un giorno)

Canone € 400,00 da versare sul C/C 12513073 intestato al Comune di Mara

Cauzione € 400,00 da consegnare al momento del ritiro delle chiavi al funzionario incaricato. Con votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

IL SINDACO

Ligios Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fois Dott. Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme

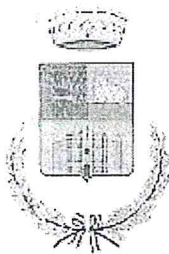
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato

digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale

l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,
nonchè al

regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MARA

Provincia di Sassari

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ed alla COPERTURA FINANZIARIA

della proposta n. 139 del 20/03/2017

ESPRIME PARERE

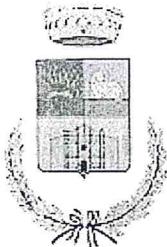
FAVOREVOLE

Mara, lì 20/03/2017

Il responsabile del servizio finanziario
LIGIOS SALVATORE

Condizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MARA

Provincia di Sassari

Nota di Pubblicazione

Il 24/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 21 del 20/03/2017 con oggetto:

USO TEMPORANEO DEL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA RICETTIVA "EX COLONIA BONUIGHINU" - RIDETERMINAZIONE TARIFFE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile

Data 24/03/2017

Segretario Comunale Fois Dott. Giovanni